

ISTITUTO FRANCO GRANONE - CIICS
Centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale

TITOLO I
DELL'ASSOCIAZIONE - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

È costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in forma di associazione, la società scientifica e culturale denominata "Istituto Franco Granone CIICS – Centro Italiano di Ipnosi Clinica e Sperimentale", in forma abbreviata "CIICS".

Ne fanno parte gli associati (anche indicati come "soci" nel presente statuto) di cui all'art. 7.

Art. 2

Il CIICS è un'associazione senza scopo di lucro, apolitica, che opera in campo scientifico, culturale, tecnico, deontologico e organizzativo allo scopo di promuovere, divulgare e valorizzare la conoscenza dell'ipnosi clinica e delle tecniche affini, nel rispetto della normativa vigente e dei più elevati standard scientifici e deontologici.

Il CIICS opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'orientamento scientifico si ispira ai principi teorici e clinici elaborati dal Prof. Franco Granone, fondatore del Centro Italiano di Ipnosi Clinico-Sperimentale.

A tal fine l'Associazione si propone di:

1. preservare e diffondere le conoscenze scientifiche del prof. Franco Granone in materia di ipnosi e scienze affini, perpetuandone la memoria;
2. promuovere, valutare e verificare la ricerca scientifica e l'applicazione clinica dell'ipnosi e tecniche affini;
3. studiare gli aspetti deontologici e giuridici della disciplina, anche proponendo procedure e regole di comportamento per il più corretto svolgimento dell'attività professionale;
4. favorire e promuovere la collaborazione con Istituti e Associazioni affini in Italia e all'estero, con il Ministero della Salute, le Regioni, le Aziende Sanitarie e gli altri organismi e Istituzioni Sanitarie Pubbliche;
5. organizzare campagne informative dirette alla popolazione;
6. promuovere progetti di formazione per il corretto impiego dell'ipnosi e tecniche affini in ambito sanitario e sociale, rivolti a chi legalmente autorizzato al suo uso;
7. organizzare un Congresso Nazionale annuale.

Tutta l'attività scientifica prodotta dal CIICS verrà pubblicata nel proprio sito web, che verrà costantemente aggiornato.

Nel perseguimento dei predetti scopi istituzionali, il CIICS ed i propri legali rappresentanti dovranno mantenere sempre la più completa autonomia e

indipendenza, anche astenendosi dall'esercizio di attività imprenditoriali o partecipazione ad esse, ad eccezione delle attività svolte nell'ambito del Programma nazionale di formazione continua in medicina (ECM).

Art. 3

Sono organi del CIICS:

- l'Assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- Il Collegio dei Probiviri
- il Comitato Scientifico
- il Collegio dei Didatti

Tutte le cariche, all'interno di tali organi sociali, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente documentate.

Art. 4

Il CIICS non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale dei soci né svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

Art. 5

L'Associazione ha durata a tempo indeterminato.

Art. 6

La sede legale del CIICS è stabilita in TORINO.

La variazione della sede legale all'interno dello stesso Comune, con delibera del Consiglio Direttivo, non comporta modifica statutaria.

TITOLO II DEI SOCI

Capo I: Categorie di Soci

Art. 7

I membri del CIICS si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Onorari:

- **Soci Fondatori:** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione.
- **Soci Ordinari:** i Laureati in Medicina e Chirurgia, in Psicologia, Odontoiatria e nelle Professioni Sanitarie orientate alla relazione d'aiuto riconosciute dal Ministero della Salute, secondo la vigente normativa, che siano iscritti all'Ordine professionale specifico e che abbiano concluso il corso di formazione in Ipnosi clinica istituito dal CIICS o siano in possesso di un'adeguata formazione ipnologica

clinica acquisita in altra Scuola. In tale secondo caso, l'adeguatezza dell'iter formativo del richiedente sarà valutata dal Collegio dei Didatti secondo i parametri contemplati nel Regolamento Didattico; siffatta valutazione, non vincolante, andrà comunicata al Consiglio Direttivo, che decide in merito all'ammissione.

- **Soci Onorari:** illustri esperti, personalità, e comunque ogni persona, che, con scritti ed opere, abbia contribuito in modo significativo al progresso dell'ipnosi.

Il Consiglio Direttivo propone la nomina dei Soci Onorari all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria. I Soci Onorari mantengono il loro status a vita, salvo decadenza per gravi cause etiche o per comportamento scorretto verso l'associazione. La decadenza da Socio Onorario viene decisa dal Consiglio Direttivo, previo parere non vincolante del Collegio dei Probiviri. I Soci Onorari non hanno obbligo di pagamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto nelle Assemblee, salvo che provvedano volontariamente al pagamento della quota associativa prevista per i Soci Ordinari. In ogni caso, i Soci Onorari possono assumere ruoli di rappresentanza per l'associazione su incarico del Consiglio Direttivo.

- **Soci Sostenitori:** tutti coloro, persone singole od Enti pubblici e privati i quali intendano sostenere l'Associazione e le sue attività mediante contributo economico. Sono esclusi gli sponsor ossia chiunque sostenga l'Associazione dietro contratto di sponsorizzazione. I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare alle iniziative dell'Associazione, ma non hanno diritto di voto, né possono ricoprire cariche sociali. La qualifica di socio sostenitore si acquista solo dopo apposita decisione del Consiglio Direttivo in tal senso.

I Soci Fondatori, Ordinari e Onorari (questi ultimi quando abbiano pagato volontariamente la quota associativa), in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di voto nelle assemblee.

Art. 8

L'accesso al CIICS è libero per tutti coloro che sono in possesso dei requisiti richiesti nell' Art. 7.

La domanda di associazione da parte degli interessati, ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Fondatori, deve essere inoltrata, in forma scritta, al Consiglio Direttivo dell'associazione attraverso la Segreteria. Il Consiglio Direttivo dopo valutazione la sottopone a delibera.

La domanda di iscrizione deve essere corredata da:

1. certificato di Laurea in Medicina e Chirurgia, in Odontoiatria, in Psicologia o altra Laurea Sanitaria;
2. certificato comprovante l'iscrizione all'Ordine professionale specifico. Per i richiedenti di nazionalità straniera, attestato equivalente;
3. certificazione attestante un'adeguata formazione ipnologica clinica;

4. impegno al pagamento della quota associativa annuale entro 30 giorni dall'ammissione.

La suddetta documentazione può essere sostituita da dichiarazione sostitutiva della certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

Verificato il possesso dei requisiti, i nuovi Soci vengono ammessi con decisione del Consiglio Direttivo della Associazione.

L'eventuale rigetto, che potrà essere pronunciato nel solo caso di mancanza dei requisiti suindicati, deve essere motivato e comunicato all'interessato in forma scritta. In caso di rigetto l'interessato può inoltrare ricorso al Collegio dei Probiviri che si esprime sulla questione con parere non vincolante; in caso di parere favorevole all'ammissione, il richiedente ha diritto a che il Consiglio Direttivo rivaluti la sua ammissione, confermando o revocando la precedente decisione.

I requisiti di ammissione e le condizioni di esclusione dall'Associazione sono regolati dalle norme del presente Statuto in conformità con le leggi vigenti.

L'appartenenza al CIICS ha pertanto carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi, secondo le competenze statutarie e quanto eventualmente disposto dai regolamenti dell'associazione e dal Codice Etico e Deontologico.

Qualsiasi membro dell'Associazione che si trovi in conflitto di interessi con i fini e gli scopi associativi deve dichiararlo preventivamente al Consiglio Direttivo ed astenersi dall'esercizio di diritti associativi in conflitto di interessi. Il Consiglio Direttivo potrà disciplinare nel dettaglio le situazioni di conflitto di interesse con disposizioni regolamentari.

Art. 9

Per il rinnovo dell'iscrizione annuale non è necessaria alcuna procedura tranne l'obbligo di versamento della quota associativa di cui all'art. 10.

Art. 10

I Soci sono tenuti al versamento della quota associativa annuale, stabilita dall'Assemblea, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il Tesoriere, durante il mese di giugno, è incaricato di inviare un sollecito agli associati che non abbiano ancora provveduto al versamento della quota associativa annuale.

Il mancato pagamento della quota associativa, trascorso inutilmente il primo gennaio dell'anno successivo, determina l'automatica decadenza dalla qualifica di socio.

Art. 11

Le quote associative non sono né trasmissibili, né rivalutabili.

Le quote versate da soci receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsate.

Capo II: Perdita della qualità di Socio

Art. 12

Il Socio, in regola con il versamento della quota associativa, il quale intende recedere dall'Associazione, deve dare comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R o PEC al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto a seguito della delibera di presa d'atto da parte del Consiglio. Colui che è receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dall'art. 8.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione dei Soci decaduti ai sensi del precedente art. 10.

Colui, nei confronti del quale è stato assunto un provvedimento di cancellazione, può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda al Consiglio Direttivo secondo le modalità previste.

Il socio decaduto per morosità che richiede la reinscrizione prima che siano trascorsi quattro anni deve saldare le quote associative pregresse.

Art. 14

L'esclusione del socio è regolamentata in conformità a quanto disposto nell'Art. 24 del Codice Civile.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che con il proprio comportamento, vada contro gli scopi del CIICS e/o mantenga consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione o agli altri soci e/o disattenda gravemente quanto previsto dal presente statuto o dal Codice Etico e Deontologico o dai Regolamenti interni.

Oltre all'esclusione, nel caso di infrazioni meno gravi, il Consiglio Direttivo, può irrogare le seguenti sanzioni:

- A. ammonizione;
- B. sospensione temporanea.

L'irrogazione di qualunque sanzione è sempre preceduta da richiesta di contraddittorio con l'interessato.

Avverso la decisione del Consiglio Direttivo, in materia di esclusione e di altre sanzioni, il socio sanzionato può ricorrere al Collegio dei Probiviri, che si esprime sulla questione con parere non vincolante; in caso di parere favorevole al socio, il richiedente ha diritto a che il Consiglio Direttivo rivaluti la questione, confermando o revocando la precedente decisione.

TITOLO III

DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Capo I: L'Assemblea dei soci

Art. 15

I soci Fondatori e Ordinari formano l'Assemblea del CIICS, organo supremo del medesimo.

Hanno diritto a partecipare all'Assemblea tutti i soci suddetti in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso: possono parteciparvi altresì i soci Onorari, i quali possono esercitare il diritto di voto solo se hanno effettuato il pagamento volontario delle quote annuali.

Ogni socio ha diritto ad un voto in Assemblea. I soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri soci attraverso delega scritta. Sono ammesse al massimo due deleghe per ogni socio presente in sede di votazione.

Art. 16

L'Assemblea dei soci si riunisce di diritto almeno una volta all'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del Bilancio consuntivo, per la presentazione del Bilancio Preventivo dell'anno in corso e per l'eventuale rinnovo degli organi sociali.

La convocazione dell'Assemblea, contenente data, ora e luogo sia della prima che della eventuale seconda convocazione, che non potrà essere indetta nello stesso giorno della prima, e ordine del giorno, può avvenire con qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento dell'avviso di convocazione (es. posta elettronica) inviato o consegnato almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Essa potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

E' ammesso l'intervento in Assemblea mediante collegamento audio/video, purché sia possibile verificare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e partecipare, per gli aventi diritto, alla votazione, in modo che sia accertabile il voto da essi espresso.

Art. 17

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione se è presente la metà più uno dei Soci aventi diritto di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti dei soci presenti, fatte salve le diverse maggioranze previste dal presente statuto o dalla legge.

Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, fatta eccezione per i casi espressamente previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 18

L'Assemblea Ordinaria:

- esamina e delibera sul bilancio consuntivo annuale e sul bilancio annuale preventivo, nonché sulle relative relazioni;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo, i Probiviri, i Revisori dei conti e il Comitato Scientifico;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale relativa all'anno successivo;
- ratifica, se del caso, le delibere prese d'urgenza dal Consiglio Direttivo;
- delibera sull'adesione a federazioni o su patti federativi;
- delibera su tutti gli altri argomenti ad essa riservati ai sensi di legge o di statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno 5 soci con diritto di voto.

Art. 19

L'Assemblea Straordinaria:

1. delibera sulle proposte di scioglimento dell'Associazione e sulla sua liquidazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) di tutti i soci con diritto di voto;
2. delibera sulle proposte di modifica dello Statuto, con la maggioranza di cui infra;
3. delibera su ogni altro argomento ad essa riservato ai sensi di legge o di statuto.

Art. 20

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua mancanza dal Vice Presidente del CIICS. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario. Il Presidente e il segretario dell'Assemblea procedono immediatamente alla verifica della regolare costituzione dell'Assemblea, constatano la regolarità delle deleghe e regolano il diritto di intervento all'Assemblea.

Le deliberazioni assembleari devono essere riportate nel libro verbale delle riunioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio direttivo. I verbali sono redatti dal segretario e sottoscritti dallo stesso e dal Presidente.

Capo II: il Consiglio Direttivo

Art. 21

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri nominati, a scrutinio segreto, dall'Assemblea dei soci tra i soci con diritto di voto del CIICS e si compone di:

- A. Il Presidente
- B. Il Vice-Presidente
- C. Tre Consiglieri

D. Un Segretario

E. Un Tesoriere

Le cariche all'interno del Consiglio Direttivo sono attribuite dal Consiglio stesso nella sua prima adunanza.

Per essere eletti nel Consiglio Direttivo è necessario essere iscritti al CIICS da almeno tre anni e non aver subito condanne passate in giudicato in relazione all'attività svolta dall'Associazione.

I Past-President che mantengano i diritti di socio ordinario, possono partecipare, su invito del Presidente alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Art. 22

I membri del Consiglio Direttivo, che svolgono gratuitamente le loro funzioni ai sensi dell'art. 3, durano in carica per cinque esercizi sociali e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche.

Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere rinominati.

Art. 23

Rinnovo cariche sociali:

- Il Presidente dà comunicazione agli associati, con preavviso di almeno sessanta giorni, che nella successiva Assemblea si terranno le votazioni e invita a presentare le candidature per le cariche in rinnovo;
- Le candidature devono pervenire alla Segreteria CIICS almeno trenta giorni prima della giornata elettorale;
- La Segreteria invierà a tutti gli Associati l'elenco di tutte le candidature pervenute, contestualmente all'invio della convocazione dell'Assemblea.

Art. 24

Alle votazioni si procede mediante la consegna agli aventi diritto di schede controfirmate dal Presidente dell'Assemblea coadiuvato dal segretario.

Vengono eletti coloro che hanno ricevuto più voti degli altri. In caso di parità si procederà a nuova votazione, limitatamente tra i candidati ex equo.

Dell'elezione verrà redatto apposito verbale, con elenco di tutti i candidati, eletti e non, e del numero di voti ricevuti da ciascuno di essi.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, quando il Presidente ne ravvisi la necessità, ovvero quando ne facciano richiesta almeno tre dei membri del Consiglio stesso e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Al Consiglio Direttivo possono partecipare, su invito del Presidente, i Probiviri, i Revisori dei conti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con e-mail o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno cinque giorni prima della riunione a tutti i membri del Consiglio, compresi i partecipanti con voto consultivo.

In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato, dal Presidente, per posta elettronica o altro mezzo comprovante l'avvenuta ricezione almeno due giorni prima della riunione.

Lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Direttivo può tenersi in teleconferenza o per via telematica utilizzando adeguati canali elettronici via internet o reti dedicate, garantendo un sistema di identificazione univoca di ciascun partecipante.

Le riunioni del Consiglio Direttivo verranno verbalizzate dal Segretario.

Il Segretario ha l'obbligo di inviare via mail copia del verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, di ogni riunione entro 15 giorni a tutti i membri del Consiglio, compresi i partecipanti con voto consultivo.

Art. 26

Il Consiglio è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo, organo amministrativo dell'Associazione:

1. cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'assemblea;
2. delibera il programma delle attività dell'associazione stabilendo data, sede, argomenti di convegni e di congressi, coordinandoli con quelli tenuti da altre associazioni o enti affini, italiani ed esteri;
3. amministra il patrimonio dell'associazione;
4. predispone i bilanci preventivi e consuntivi da presentare in Assemblea;
5. propone l'ammontare della quota associativa annuale;
6. elabora e definisce il Regolamento Operativo e approva il Regolamento Didattico elaborato dal Collegio dei Didatti, nonché tutti gli altri eventuali regolamenti interni dell'associazione, regolamenti tutti che dovranno essere presentati ed approvati dall'Assemblea dei Soci;
7. propone all'assemblea la nomina dei membri del Comitato Scientifico;
8. nomina i membri del Collegio dei Didatti;
9. può costituire altri comitati e assegnare ad uno o più soci incarichi particolari (Addetto Stampa, Responsabile sito Internet, Responsabile delle pubbliche relazioni della Associazione, Responsabile dei Rapporti con le

istituzioni, ecc.) per il raggiungimento degli scopi statutari di cui si ritiene necessaria o utile la formazione, che si sciolgono/decadono con la cessazione del consiglio medesimo;

10. delibera l'accettazione delle domande di istituzione delle Sezioni Regionali, nominandone il Coordinatore in prima istituzione;
11. delibera l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci;
12. delibera sull'esclusione dei soci;
13. incrementa i rapporti con altre Società Scientifiche nazionali e internazionali;
14. delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i soci;
15. valuta la concessione del patrocinio dell'associazione a iniziative informative e formative promosse e organizzate da Soci o soggetti terzi, quali Enti, Società, Istituti, ecc.
16. delibera su tutte le altre materie sottoposte al suo esame dal Presidente o ad esso demandate dal presente statuto o dalla legge.

Art. 28

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di uno o più membri eletti, subentra automaticamente il primo dei consiglieri non eletti, che resta in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di dimissioni o di impedimento al completamento del mandato da parte del Presidente in carica, le sue funzioni vengono affidate al Vice-Presidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

In caso di dimissioni o di impedimento di almeno quattro dei componenti del Consiglio originario, lo stesso si intende interamente decaduto e il Presidente convoca immediatamente l'Assemblea al fine di procedere a nuove elezioni.

Art. 29

I membri del Consiglio Direttivo, che, senza giustificato motivo scritto, non hanno partecipato a due riunioni consecutive del Consiglio stesso decadono dalla carica.

Art. 30

Il Presidente dirige l'associazione esercitando i poteri e le attribuzioni conferitigli dal Consiglio Direttivo; ha la rappresentanza legale della stessa di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento del CIICS secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Il Presidente, che presiede il Consiglio Direttivo:

1. sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
2. firma gli atti sociali che impegnano il CIICS sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
3. ha il mandato principale di organizzare eventi culturali relativi al suo mandato presidenziale e può nominare il relativo comitato organizzatore;
4. gestisce il budget per l'organizzazione degli eventi culturali preventivamente approvato dal consiglio direttivo;
5. convoca, con le modalità stabilite dal presente statuto, l'assemblea ordinaria e straordinaria;
6. indice, alla scadenza dei mandati, l'elezione delle cariche associative;
7. cura i rapporti dell'associazione con associazioni ed enti affini italiani ed esteri;
8. svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dal Consiglio Direttivo o, comunque, a lui attribuita dal presente Statuto;
9. può assumere, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza da ratificarsi da parte del Consiglio Direttivo.

Art. 31

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente nella gestione dell'attività associativa e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

In carenza del Vice Presidente, le relative funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d'età.

Art. 32

Il Segretario in carica svolge nell'ambito del Consiglio Direttivo le seguenti funzioni:

1. predispone, congiuntamente al Tesoriere, la bozza di bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
2. in stretta collaborazione col Presidente, coadiuva quest'ultimo per il disbrigo di tutte le pratiche ordinarie e straordinarie; redige e sottoscrive, assieme al Presidente, i verbali di tutte le riunioni del Consiglio;
3. esercita la dovuta sorveglianza per la corretta esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e delle Assemblee;
4. svolge ogni altra attività e funzione demandatagli dal Consiglio Direttivo o, comunque, a lui attribuita dal presente Statuto.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Segretario, il Consiglio dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgerne provvisoriamente le funzioni.

Art. 33

Il Tesoriere controlla la gestione del patrimonio economico con le modalità e i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Ha mandato, unitamente al Presidente, di aprire conti correnti bancari ed accendere depositi amministrativi.

Può inoltre compiere tutte le operazioni bancarie nei limiti della disponibilità dei conti stessi.

Il Tesoriere deve tenere un registro dei beni acquisiti dall'associazione.

Il Tesoriere in carica:

1. cura la gestione del patrimonio dell'Associazione con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo, nonché dal presente Statuto;
2. redige, congiuntamente al Segretario, la bozza del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo;
3. pubblica sul sito istituzionale dell'associazione copia dei bilanci preventivi e consuntivi e degli eventuali incarichi retribuiti.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Tesoriere, il Consiglio dà incarico ad un membro del Consiglio Direttivo di svolgerne provvisoriamente le funzioni. Il Tesoriere svolge le funzioni demandategli dal Consiglio nonché dal presente Statuto.

Capo III: il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 34

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dall'Assemblea, qualora lo ritenga opportuno o nei casi previsti dalla legge.

Il Collegio dei Revisori dei Conti controlla la gestione economica, finanziaria e contabile dell'Associazione, con diritto di accesso, esame e studio a qualsivoglia documento inerente la gestione economica associativa.

Fatti salvi eventuali particolari requisiti richiesti ai sensi di legge, il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, soci o non soci, di cui almeno uno con funzioni di Presidente, esperto in materie giuridiche e/o economiche, eletti dall'Assemblea dei soci, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

I Revisori durano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento della loro elezione e possono essere rieletti per un successivo mandato consecutivo. L'appartenenza al Collegio è incompatibile con ogni altra carica associativa.

Il Collegio è convocato dal Presidente, con le modalità del Consiglio Direttivo, e delibera a maggioranza dei suoi componenti.

In caso di dimissione o impedimento permanente di un Revisore, lo stesso verrà sostituito dall'assemblea con propria deliberazione nel più breve tempo possibile.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta l'anno.

Art. 35

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina il bilancio; constata la regolarità amministrativa, anche formale, ed invia una relazione annuale al Consiglio Direttivo perché sia allegata al bilancio consuntivo e trasmessa all'Assemblea dei Soci.

I Revisori dei conti non partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma possono essere invitati dal Presidente.

Art. 36

Qualora il Collegio, nell'effettuare le operazioni di controllo e di verifica menzionate, riscontri delle irregolarità, chiede necessari chiarimenti al Consiglio Direttivo e ne informa, se del caso, l'Assemblea dei Soci.

Capo IV: il Collegio dei Probiviri

Art. 37

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea, con le stesse modalità di elezione del Consiglio Direttivo, in quanto compatibili.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri: uno, con funzioni di Presidente, che può essere membro estraneo alla Associazione, designato fra figure di spicco in ambito di bioetica o giurisprudenziale, e due scelti tra i soci aventi diritto di voto.

Il Collegio dura in carica cinque anni.

I Probiviri non partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo, ma solo su invito del Presidente.

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri non vincolanti sulle questioni allo stesso demandate dal presente statuto e su ogni altra richiesta specifica degli organi sociali, deliberando a maggioranza di tutti i membri dello stesso, previa convocazione da parte del Presidente con le modalità del Consiglio Direttivo.

Capo V: I Coordinatori Regionali

Art. 38

L'Associazione opera ed è rappresentata in tutto il territorio nazionale e può essere articolata in sezioni regionali.

Gruppi di regioni possono essere accorpate in funzione della continuità territoriale o di caratterizzazioni comuni.

Almeno 7 Soci Ordinari regolarmente iscritti e interessati alla creazione di una Sezione regionale potranno fare pervenire richiesta scritta al Consiglio Direttivo che approverà l'istituzione della sezione regionale e nominerà, in prima applicazione, un Coordinatore Regionale, Socio Ordinario in regola con il pagamento della quota associativa da almeno 3 anni, che rappresenta la Sezione Regionale.

I Coordinatori Regionali durano in carica 3 anni e sono rinnovabili.

Successivamente al primo mandato, il Coordinatore Regionale sarà nominato dai componenti della Sezione stessa, a maggioranza.

Le singole Sezioni regionali avranno il compito di promuovere e coordinare nella propria regione la ricerca scientifica, l'aggiornamento culturale e l'organizzazione associativa nel campo della dell'ipnosi clinica e tecniche affini.

I Coordinatori Regionali devono organizzare almeno un evento CIICS l'anno e relazionare periodicamente al Consiglio Direttivo in merito all'attività svolta nell'ambito della propria regione.

I Coordinatori Regionali devono comunicare tempestivamente al Presidente le proprie iniziative per inserirle nel programma culturale annuale CIICS ed evitare, ove possibile, eventuali sovrapposizioni di Convegni. L'evento organizzato in sede regionale non è a carico del bilancio CIICS e non vi è obbligo di nessuna sovvenzione da parte della Tesoreria nazionale.

Su segnalazione di irregolarità è facoltà del Consiglio Direttivo, sentito il parere consultivo del Collegio dei Probiviri, commissariare quelle Sezioni regionali che operassero in palese contrasto con indirizzi programmatici dell'associazione ed, eventualmente, dichiararle sciolte.

Capo VI: il Comitato Scientifico

Art. 39

Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da 3 a 5 membri, tra cui può essere scelto un Presidente dai membri del Comitato stesso, nominati dall'assemblea, che ne determina il numero, su proposta del Consiglio Direttivo, tra figure di particolare rilievo, a livello nazionale ed internazionale, nel campo dell'ipnosi clinica e delle discipline affini.

La nomina dei membri del Comitato Scientifico avviene entro due mesi dall'insediamento del Consiglio Direttivo. I membri del Comitato Scientifico durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Se uno o più membri del Comitato Scientifico cessano anticipatamente dalla carica, l'assemblea provvede a sostituirli nel più breve tempo possibile, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. I membri del Comitato Scientifico così nominati rimangono in carica per la restante parte del mandato del membro sostituito.

Il Comitato Scientifico formula proposte e dà pareri in relazione all'attività di ricerca scientifica che l'Associazione, nell'ambito dei propri scopi istituzionali, promuove e realizza direttamente o tramite terzi soggetti, e si occupa della verifica e del controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale.

Si riunisce su richiesta del suo Presidente, del Presidente dell'Associazione, del Direttore dei Didatti o del Consiglio Direttivo. Il Comitato Scientifico può partecipare, su richiesta del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

I lavori del Comitato Scientifico, a cui possono partecipare il Presidente e il Direttore dei Didatti, sono verbalizzati e comunicati al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Didatti.

Capo VII: il Collegio dei Didatti

Art. 40

Il Collegio dei Didatti è l'organo tecnico-scientifico deputato alla progettazione, al coordinamento e allo sviluppo delle attività didattiche e formative del CIICS stesso.

Il Collegio dei Didatti persegue le finalità di promozione, implementazione e aggiornamento della formazione in ipnosi clinica e sperimentale, secondo criteri di qualità, coerenza scientifica e aggiornamento continuo.

Il Collegio dei Didatti è composto da:

- a. Il Direttore dei Didatti;
- b. I Didatti, in numero variabile secondo le necessità dell'associazione.

La nomina dei Didatti è, in prima formazione, effettuata dal Consiglio Direttivo; successivamente i nuovi Didatti sono nominati dal Consiglio Direttivo su proposta obbligatoria, ma non vincolante del Collegio dei Didatti uscente.

I requisiti per la nomina a Didatta sono i seguenti:

- essere soci da almeno cinque anni;
- possedere una approfondita e comprovata conoscenza teorico-pratica dell'ipnosi in accordo con l'orientamento clinico-scientifico del CIICS;
- aver svolto attività di docenza nei Corsi Base per un tempo sufficiente (almeno cinque anni) a comprovarne l'efficacia e la rigorosa coerenza all'Associazione;
- partecipare attivamente alla vita dell'Associazione;
- non aver subito sanzioni disciplinari.

Il Collegio dei Didatti dura in carica cinque anni. Dopo due anni di non partecipazione all'attività formativa del CIICS il titolo di Didatta decade, con contemporanea comunicazione all'interessato. La perdita della qualità da socio causa la perdita della qualifica di Didatta.

Il Collegio dei Didatti nomina al suo interno il Direttore dei Didatti.

TITOLO IV DEL PATRIMONIO DEL CIICS

Art. 41

Il patrimonio del CIICS è costituito:

1. dalle quote associative;
2. dalle entrate derivanti dalle attività Congressuali dell'associazione;
3. da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
4. da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
5. da contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
6. da proventi derivanti dallo svolgimento dell'attività istituzionale;
7. da attività commerciali marginali, realizzate per il perseguimento dello scopo associativo;
8. da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
9. da eventuali beni, mobili ed immobili, di proprietà del CIICS o ad essa pervenuti a qualsiasi titolo.

I beni che costituiscono il patrimonio sono descritti nella contabilità sociale ed in appositi inventari redatti secondo le leggi vigenti. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Tesoriere.

Art. 42

Non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli avanzi di gestione dovranno essere totalmente reinvestiti nelle attività volte al conseguimento dello scopo sociale di cui all'art. 2 del presente statuto, nelle attività istituzionali ed in quelle connesse direttamente.

Art. 43

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo provvede alla compilazione del Bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile.

In presenza di particolari esigenze connesse alla struttura organizzativa dell'Associazione, alla necessità di acquisire dati, documentazione o informazioni indispensabili per la corretta redazione del bilancio, ovvero in caso di eventi straordinari o imprevedibili che ne rendano oggettivamente difficoltosa la predisposizione, il Consiglio Direttivo, con deliberazione motivata, può differire il termine di convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio fino a un massimo di sessanta giorni. In tal caso l'Assemblea dovrà essere convocata entro il 30 giugno.

La pubblicazione dei bilanci preventivi, dei consuntivi e degli incarichi retribuiti avverrà, a cura del Tesoriere, sul sito istituzionale della associazione.

Art. 44

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea dei Soci provvede a nominare uno o più liquidatori, i quali, in conformità a quanto dispone la legge, definiscono i rapporti pendenti e successivamente, provvedono alla liquidazione dei beni.

L'eventuale residuo attivo è devoluto, su indicazione dell'Assemblea, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

TITOLO V

DELLA MODIFICA DELLO STATUTO E DELLO SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 45

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Consiglio Direttivo all'Assemblea Straordinaria che delibera con la maggioranza di cui infra.

Le proposte di modifica dello Statuto debbono essere espressamente indicate nell'ordine del giorno e non possono, in nessun caso, essere comprese nella voce "varie ed eventuali".

Art. 46

Per modificare lo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti.

Art. 47

L'eventuale scioglimento dell'associazione dovrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione del CIICS e nominerà uno o più liquidatori, con il voto favorevole di tre quarti di tutti i soci.

Il CIICS si scioglie altresì:

1. per impossibilità di conseguimento degli scopi associativi;
2. in ogni altro caso previsto dalle leggi vigenti.

Art. 48

In caso di scioglimento per qualunque causa, l'Assemblea dei Soci delibererà la devoluzione del patrimonio sociale ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

TITOLO VI

NORME DI RINVIO

Art. 49

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge in materia di associazioni ed i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.